

Allegato "R" al rep.n. 36344/18819

STATUTO MM SPA

Articolo 1 - Denominazione - Soci

1.1) E' costituita una Società per Azioni denominata:

"MM S.p.A."

1.2) Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 2 - Sede e Sito Internet

2.1) La Società ha sede in Milano nell'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c.

2.2) La Società si dota di sito internet, sul quale vengono indicati, i membri del Consiglio di Amministrazione e le altre cariche sociali. Vengono, altresì, pubblicati i seguenti documenti, anche in formato aperto, fatti salvi i limiti previsti dalle leggi vigenti:

- 1) testo dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 2) bilanci civilistici ed eventualmente consolidati;
- 3) bandi, documentazione ed esiti delle procedure di gara (gare Europee, acquisizioni in economia, affidamenti).

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 e potrà essere prorogata dall'Assemblea con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1) La Società ha per oggetto:

a) l'analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la realizzazione e costruzione, la direzione lavori, il collaudo, la manutenzione e la gestione di beni immobili di proprietà pubblica (anche organizzati in forma di patrimonio), di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di supporto tecnico-amministrativo; l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la vendita, il miglioramento, la manutenzione e la gestione di beni mobili e immobili, inclusi impianti industriali in genere ed altre opere pubbliche e di interesse pubblico, strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali degli enti pubblici proprietari e l'esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni mobili ed immobili, ivi compresa la locazione, il comodato e la concessione in uso o usufrutto dei beni stessi;

b) la gestione ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione collettamento e depurazione delle acque per qualsiasi uso e tutte le attività ad esso connesse.

In particolare la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- studi, ricerche, indagini e rilevazioni;
- promozione, valorizzazione e marketing;
- analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;
- analisi di laboratorio e specialistiche;

- pianificazione, progettazione, direzione lavori e costruzione;

-asseverazione, collaudo e monitoraggio di opere, impianti e reti distributive in genere;

- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di opere, impianti e reti distributive in genere;

- erogazione del servizio;

- fatturazione e bollettazione anche con l'uso di strumenti telematici;

- iniziative di customer satisfaction;

- assistenza e consulenza sulle materie di cui sopra;

c) lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di interventi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei di competenza degli enti partecipanti e degli interventi necessari alla tutela, valorizzazione e riqualificazione degli stessi.

4.2) La Società potrà effettuare inoltre attività ispettive, in qualità di Organismo di Ispezione di tipo "B" intese come esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e verificare la conformità a requisiti specifici in particolare nei seguenti settori:

1. costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;

2. opere impiantistiche industriali;

3. prodotti, componenti e servizi per le costruzioni;

e per le seguenti attività:

a) ispezioni sulla progettazione delle opere ai sensi della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e/o di altre legislazioni applicabili;

b) ispezioni sull'esecuzione delle opere;

c) ispezioni sui prodotti e le componenti per le costruzioni;

d) ispezioni su servizi (direzione lavori, collaudi, ecc.).

Tali attività ispettive possono riguardare aspetti sia tecnici, sia economico-finanziari e sono condotte in pieno rispetto delle esigenze di indipendenza ed imparzialità.

II tutto in coerenza alle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e s.m.i. e alle norme Sistema Italiano di Accreditamento - Accredia, nonché alle vigenti normative attinenti ai pubblici appalti.

4.3) La Società può compiere tutte le operazioni strumentali rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

Non sono ammesse le attività riservate a banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio e, più in generale, riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione finanziaria.

4.4) La Società opera nel rispetto dei limiti fissati dai principi comunitari in tema di tutela della concorrenza nei mercati e dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale.

4.5) Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1) Il capitale sociale è di euro 23.150.576,00 (ventitre milioni centocinquantamila cinquecentosettantasei) diviso in numero 23.150.576 (ventitre milioni centocinquantamila cinquecentosettantasei) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Le azioni conferiscono uguali diritti.

5.2) Il capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai Soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2441 c.c.

5.3) L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio al disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 c.c.

Articolo 6 - Circolazione delle azioni

6.1) Le azioni sono nominative e trasferibili solo a soggetti pubblici.

E' esclusa la cessione a soggetti privati di quote, anche minoritarie, del capitale sociale.

Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione deve essere designato un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei Soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

6.2) La circolazione delle azioni è disciplinata dalla normativa vigente in materia e secondo quanto previsto dal presente Statuto.

6.3) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non legittima i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni all'esercizio del diritto di recesso.

6.4) Nel caso di cessione della proprietà delle azioni, è riservato ai Soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute.

6.5) Il Socio che intende cedere in tutto o in parte la proprietà delle azioni e/o diritti di opzione lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i Soci e all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della Società e al domicilio di ciascuno dei Soci risultante dai Libro dei

Soci; la comunicazione deve contenere le generalità dell'eventuale cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

6.6) Qualora qualche Socio non intenda avvalersi di tale diritto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine di 60 giorni ne darà comunicazione agli altri Soci accertando il relativo ricevimento; questi ultimi nel termine di 10 giorni dovranno esercitare pro quota la prelazione su dette azioni.

6.7) Qualora entro il predetto termine la richiesta di acquisto di azioni proveniente dai Soci aventi diritto alla prelazione non raggiunga il quantitativo di azioni poste in vendita, il cedente è libero di alienare a chiunque fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6.1.

Articolo 7 - Versamenti dei Soci

7.1) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2344 c.c.

7.2) I versamenti in denaro fatti dai Soci alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, in osservanza al disposto dell'art. 2467 c.c.:

a) sotto forma di apporto in conto capitale e/o a fondo perduto senza diritto a restituzione;

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con

diritto a restituzione.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative; l'Assemblea fisserà le modalità e le condizioni di collocamento e di estinzione.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

9.1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

9.2) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1) L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

10.2) La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, corredato da adeguata documentazione in merito alle materie da trattare, dovrà pervenire, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, agli Azionisti, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi in carica. Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo può scegliere uno

dei seguenti mezzi di convocazione:

a) raccomandata a/r o telefax con avviso di ricevimento inviati a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci, agli Amministratori in carica ed ai Sindaci effettivi;

b) a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento agli stessi soggetti indicati alla lettera a).

10.3) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

10.4) In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo che di controllo partecipa all'Assemblea. E' onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti degli organi amministrativo o di controllo non presenti.

10.5) Nell'ipotesi di Assemblea totalitaria di cui al capoverso che precede ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.6) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno secondo il disposto dell'art. 2364 c.c.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinar-

ia può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.7) L'Assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio, al fine di informare gli Azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi e sulle iniziative sociali da intraprendere nel secondo semestre dell'anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone appositi *report* informativi sullo stato di attuazione delle sopraindicate attività, da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione.

10.8) L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 11 - Funzionamento dell'Assemblea

11.1) Hanno diritto di intervento all'Assemblea i Soci che hanno depositato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

11.2) Ogni azione dà diritto ad un voto.

11.3) Ogni Socio avente il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, fermi gli altri divieti ed esclusioni di cui all'art. 2372 c.c.

11.4) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento nell'Assemblea stessa.

11.5) L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Azionisti ed è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società e siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

11.6) La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presen-

ti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

11.7) L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplini lo svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in difetto, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

12.2) Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Socio, designato dall'Assemblea e nomina, occorrendo, due scrutatori scelti tra i Soci o i Sindaci.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del c.c.

Le deliberazioni si prendono a votazione palese.

13.2) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo reputino opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.

Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea

Ferme restando le materie devolute alla competenza dei Soci ai sensi dell'art. 2449 c.c., l'Assemblea delibera nelle materie alla stessa attribuite dalla legge ai sensi dell'art. 2364 c.c., se ordinaria, e dell'art. 2365 c.c., se straordinaria,

nonché da ogni altra disposizione di legge applicabile e dal presente Statuto.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, compreso il Presidente, nominati dai Soci ai sensi dell'art. 2449 c.c.

15.2) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso tra i generi per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

15.3) Per quanto attiene ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli Amministratori e le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni degli articoli 2382 e 2390 c.c. e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia di società, alla natura dell'incarico e all'oggetto sociale.

Inoltre, non possono ricoprire la carica di Amministratore il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, dei componenti della Giunta e di altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.4) Il Comune di Milano, nell'atto di nomina degli Amministratori, può indicare gli obiettivi gestionali e/o operativi posti in capo al Consiglio di Amministrazione.

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi configura

giusta causa di revoca degli Amministratori.

15.5) I membri del Consiglio durano in carica per un periodo di tre esercizi o per un periodo inferiore eventualmente stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.6) Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza titolo a compensi aggiuntivi.

15.7) Il Consiglio di Amministrazione può, in tutto o in parte, delegare i propri poteri ad un membro del Consiglio stesso, in funzione di Amministratore Delegato, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Qualora sia composto da tre membri, il Consiglio di Amministrazione può, in tutto o in parte, delegare i propri poteri al Presidente, senza compensi aggiuntivi, previa autorizzazione dell'Assemblea.

In ogni caso, l'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

15.8) L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi, è tenuto a darne no-

tizia agli Amministratori e al Collegio Sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In difetto risponde a norma dell'art. 2391 c.c.

Articolo 16 – Cessazione degli Amministratori

16.1) Se vengono a mancare uno o più Amministratori, i Soci che li hanno nominati ai sensi dell'art. 15 provvedono alla relativa sostituzione.

16.2) Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

16.3) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio.

In tal caso, il Collegio Sindacale assume la gestione ordinaria della Società sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

17.1) Il Consiglio si riunisce sia presso la sede sociale che altrove su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, tutte le volte che questi lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

17.2) La convocazione è fatta con lettera raccomandata a/r, oppure telefax, oppure posta elettronica, con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima, o in caso di urgenza un giorno prima con gli stessi mezzi, di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a cias-

cun Sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

17.3) In caso di assenza del Presidente assumerà le funzioni il Vice Presidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età.

17.4) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e, in difetto di convocazione, la presenza della maggioranza sia degli Amministratori che dei Sindaci effettivi in carica. Le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Società.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Presidente provvederà ad informare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti delle deliberazioni assunte.

17.5) Le adunanze del Consiglio possono tenersi in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presi-

dente della riunione e ove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

17.6) Delle deliberazioni si farà constare mediante processo verbale da iscriversi in apposito Libro che verrà sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

18.1) Al Consiglio di Amministrazione compete, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione della Società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

18.2) L'Organo Amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici del Comune di Milano.

L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi affidati all'atto della nomina dei Consiglieri.

18.3) II Consiglio di Amministrazione, sulla base delle suddette direttive, indirizzi ed atti programmatici, provvede all'elaborazione o aggiornamento dei documenti indicati dal Comune di Milano tra quelli di seguito elencati:

a) piano industriale;

b) documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale;

c) documento di definizione delle politiche aziendali tese a

minimizzare l'impatto ambientale delle attività svolte.

Entro il termine fissato dal Comune di Milano, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sottoporre i suddetti documenti all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5, del c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

18.4) Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, all'elaborazione del *budget* annuale, articolato per unità di *business* secondo le indicazioni fornite dal Comune di Milano, e dell'aggiornamento del Programma economico triennale e del Piano triennale degli investimenti.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, i suddetti documenti sono sottoposti all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5, del c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

18.5) Il Consiglio di Amministrazione in ogni caso è tenuto a sottoporre all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5 del c.c., l'esecuzione dei seguenti atti:

a) gli acquisti e cessioni immobiliari;

b) la nomina dell'Amministratore Delegato ed il relativo conferimento di poteri, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

c) la nomina del Direttore Generale e la relativa attribuzione di funzioni.

18.6) Nel caso di mancata o difforme esecuzione degli atti rispetto all'autorizzazione assembleare, i Soci potranno richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

18.7) La mancata o difforme esecuzione delle attività per le quali l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione preventiva e, più in generale, la mancata attuazione degli indirizzi assegnati dal Comune di Milano, potrà configurare giusta causa di revoca degli Amministratori.

18.8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai Soci, entro un mese dalla conclusione di ogni trimestre dell'esercizio sociale, relazioni periodiche sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Tali relazioni sono integrate con il conto economico di periodo, messo a confronto con il corrispondente *budget* al fine dell'individuazione degli eventuali scostamenti, la descrizione delle relative cause e delle misure correttive da intraprendere.

18.9) Nel caso in cui tali relazioni evidenzino difformità rispetto agli indirizzi dati dal Comune di Milano, quest'ultimo potrà richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché siano adottati i

provvedimenti più opportuni.

Articolo 19 - Compensi degli Amministratori

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, sono stabiliti dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di legge in materia.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Articolo 20 - Rappresentanza della Società

Il Presidente rappresenta legalmente la Società presso i terzi ed in giudizio, Ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Potrà inoltre nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1) Il Collegio Sindacale è costituito dal Presidente, da due Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dai Soci ai sensi dell'art. 2449 c.c. tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali.

21.2) Analogamente a quanto previsto relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso tra i generi per le società

controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

21.3) I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili; l'Assemblea determina il compenso loro spettante secondo i criteri di legge.

21.4) Nei casi di legge, l'Assemblea ordinaria delibera se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero ad una società di revisione o ad un revisore, in osservanza al disposto dell'art. 2409 bis c.c.

In tal caso, tutti i componenti l'organo prescelto devono essere iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 22 - Esercizio sociale e Bilancio

22.1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

22.2) Entro i termini e nelle forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione forma il Bilancio dell'esercizio che, corredato dalla Relazione sull'andamento della gestione sociale e accompagnato dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revisione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; il Bilancio e le Relazioni accompagnatorie previste dalla legge dovranno essere fatte pervenire, a cura degli Amministratori, ai Soci almeno quindici giorni liberi prima dell'Assemblea stessa.

Articolo 23 - Destinazione degli utili

Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al limite di legge, vengono attribuiti ai Soci, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

All'originale firmato:

Davide Amedeo Corritore - Silvia Brandodoro - Carlo Pelagatti
- Massimo Linares (L.S.)